



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2012, proposto da:
Bruno Dal Maso, Flavia Dal Maso, Luisa Dal Maso, rappresentati e difesi dall'avv.
Antonio Ferretto, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi
dell'art. 25, comma 2 c.p.a.;

contro

Comune di Posina, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio
eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

per l'annullamento

del decreto di acquisizione ex art. 42-bis D.P.R. 327/01 del diritto di proprietà
terreno su cui insiste serbatoio idrico asservito all'acquedotto comunale e
conseguente istanza di risarcimento del danno patito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Posina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il ricorso in oggetto è censurato il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/01, sussistendone i presupposti indicati dalla normativa, è stata acquisita una porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti (interessante il mapp. 759 fg. 21), già utilizzata quale sede per un serbatoio idrico asservito all'acquedotto comunale, per consentire l'approvvigionamento idrico delle contrade circostanti;

che la presenza di detto manufatto risale agli anni '60, giusta autorizzazione allora concessa dal padre dei ricorrenti;

viste le articolate doglianze dedotte in ricorso avverso il provvedimento assunto dall'amministrazione comunale, con le quali viene contestata la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in proprietà della porzione del mappale interessato dalla presenza del serbatoio idrico, anche alla luce delle statuizioni rese in sede civile per effetto all'azione intrapresa dai ricorrenti avverso il Comune, nonché per la mancata valutazione circa le possibili soluzioni alternative all'acquisizione in proprietà;

osserva il Collegio che, come si ricava dalla documentazione in atti:

- a partire dagli anni '60 l'utilizzo della particella del mappale 759 fg. 21, su cui insiste il serbatoio idrico, è stato consentito da parte dell'allora proprietario (dante causa degli odierni ricorrenti) con espressa autorizzazione;
- che, come confermato anche in sede civile nel giudizio instaurato dai ricorrenti quale actio negatoria servitutis, è stata esclusa l'usucapione ventennale da parte del

Comune di tale area, proprio in considerazione dell'autorizzazione concessa dal proprietario;

- che il giudizio civile conclusosi fra le parti con la richiamata sentenza del Tribunale di Vicenza del 30.5.2012, ora passata in giudicato, si è limitato ad escludere l'esistenza di servitù gravanti sul fondo con riguardo alla facoltà di installare impianti di telefonia mobile;

ritenuto, con riguardo alla sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 42 – bis, che risulta incontestata l'impossibilità di giungere ad un accordo bonario fra le parti per il trasferimento della proprietà della particella de qua, sulla quale tuttavia esiste un'opera di interesse pubblico (acquedotto comunale affidato in gestione alla società Alto Vicentino Servizi s.p.a. di Thiene), nonché la mancata attivazione delle procedure espropriative;

che l'amministrazione ha provveduto a ribadire l'importanza del mantenimento in loco dell'opera pubblica;

che tali dati giustificano e legittimano il potere esercitato ai sensi dell'art. 42-bis, della cui conformità alla carta costituzionale ed alla CEDU non vi è ragione di dubitare, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali sul punto specifico (cfr. C.d.S, VI, n. 1438/2012), che il Collegio condivide;

ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento assunto dall'amministrazione, anche nel contraddittorio con gli interessati come emerge dalle premesse all'atto impugnato, anche con riguardo all'utilizzo della strada di accesso, così come già utilizzata, e che pertanto non è possibile valutare la richiesta risarcitoria, peraltro solo genericamente formulata dagli istanti, i quali si sono limitati ad una indicazione forfettaria del danno presuntivamente sopportato;

per detti motivi il ricorso va respinto.

Appaiono sussistere giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)